



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

# **REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA**

Emanato con D.R. n. 383 del 4 luglio 2013  
e modificato con D.R. n. 160 del 18 marzo 2014



---

**Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca**

**INDICE**

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE .....	2
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione .....	2
Art. 2 – Definizioni .....	2
TITOLO II – CORSI DI DOTTORATO .....	3
Art. 3 - Obiettivi dei Corsi di Dottorato di Ricerca .....	3
Art. 4 – Convenzioni e consorzi .....	3
Art. 5 – Accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca .....	3
Art. 6 – Requisiti d'idoneità .....	4
Art. 7 – Articolazione dei Corsi di Dottorato .....	4
TITOLO III – ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO .....	4
Art. 8 - Proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato .....	4
Art. 9 – Istituzione dei Corsi di Dottorato .....	5
Art. 10 – Attivazione dei Corsi di Dottorato .....	5
Art. 11 - Proposte di rinnovo .....	5
Art. 12 - Impiego delle risorse finanziarie assegnate ai Corsi di Dottorato con sede amministrativa a Trento .....	5
Art. 13 - Organi del Corso di Dottorato e incompatibilità .....	5
Art. 14 - Il Collegio dei Docenti .....	5
Art. 15 - Il Coordinatore del Corso di Dottorato .....	6
Art. 16 - Il Comitato Esecutivo .....	6
Art. 17 - Valutazione annuale dei Corsi di Dottorato attivi presso l'Università di Trento .....	7
TITOLO IV – SCUOLE DI DOTTORATO .....	7
Art. 18 – Compiti e organizzazione della Scuola .....	7
TITOLO V - ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO .....	7
Art. 19 - Bando .....	7
Art. 20 - Requisiti per l'accesso al Corso di Dottorato .....	8
Art. 21 - Modalità di accesso .....	8
Art. 22 - Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato .....	8
TITOLO VI – AMMISSIONE AL DOTTORATO E SVOLGIMENTO DEL CORSO .....	9
Art. 23 - Modalità di ammissione .....	9
Art. 24 - Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario .....	9
Art. 25 – Budget per l'attività di ricerca .....	10
Art. 26 - Incompatibilità .....	10
Art. 27 - Diritti e doveri dei dottorandi .....	10
Art. 28 - Attività correlate con il percorso formativo e impegni compatibili con il dottorato di ricerca .....	10
Art. 29 – Organizzazione delle attività .....	10
TITOLO VII – MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO .....	11
Art. 30 – Redazione della tesi .....	11
Art. 31 – Valutazione della tesi .....	11
Art. 32 - Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca .....	11
Art. 33 - Esame finale e conferimento del titolo .....	12
Art. 34 - Assenza all'esame finale .....	12
Art. 35 - Certificazione del titolo e deposito della tesi .....	12
TITOLO VIII - NORME FINALI .....	12
Art. 36 – Norme transitorie e finali .....	12

**TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Dottorati di Ricerca dell'Università degli Studi di Trento, attivati anche in convenzione e/o in consorzio con altre università, sia italiane che straniere, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione in conformità alla vigente normativa in materia.

**Art. 2 – Definizioni**

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
  - a) per Università: l'Università degli Studi di Trento;
  - b) per Corso di Dottorato di ricerca: un Corso di Dottorato di durata almeno triennale che verte su ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti, caratterizzati da tematiche scientifiche e metodologie di ricerca affini;
  - c) per *curriculum* di Corso di Dottorato: un percorso formativo attivato all'interno del Corso di Dottorato sulla base di specifiche esigenze di ricerca;
  - d) per Scuola di Dottorato: aggregazione di Corsi di Dottorato con affinità tematiche e metodologiche, volta al coordinamento e alla gestione delle attività comuni;
  - e) Per Sede amministrativa: l'Università che istituisce e gestisce un Corso di Dottorato;



---

## Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca

- f) per consorzio: soggetto avente personalità giuridica propria, costituito da università sia italiane che straniere o da università - di cui almeno una italiana - ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione per l'attivazione e lo svolgimento di uno o più Corsi di dottorato;
- g) per Regolamento interno del Corso di Dottorato: l'insieme delle norme adottate da ciascun Corso di Dottorato, che ne disciplinano il funzionamento e la gestione del Dottorato, nonché gli obiettivi, l'organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che lo frequentano;
- h) per Manifesto degli Studi: un documento approvato annualmente dal Collegio Docenti contenente per ciascun Corso di Dottorato le attività didattiche e il calendario delle stesse;
- i) per Ministero: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- j) per ANVUR: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

## TITOLO II – CORSI DI DOTTORATO

### Art. 3 - Obiettivi dei Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di ricerca costituiscono parte integrante dell'offerta didattica di terzo livello dell'Università.
2. La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie e qualificanti per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati nonché nell'esercizio delle libere professioni, allo sviluppo del progresso scientifico e tecnologico e alla creazione di una classe dirigente con una cultura professionale di alto livello e una corrispondente apertura internazionale, anche al fine di contribuire alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

### Art. 4 – Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca del terzo livello della formazione in ambito nazionale e internazionale, l'Università può:
  - a) stipulare convenzioni con università e/o enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, che svolgono attività di ricerca e sviluppo;
  - b) istituire consorzi con i medesimi soggetti di cui al punto a) finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, qualora il consorzio sia solo tra atenei.
2. Le convenzioni e i consorzi, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e l'eventuale rilascio del titolo multiplo o congiunto.
3. I soggetti convenzionati o consorziati si impegnano a osservare il presente Regolamento, fatte salve espresse deroghe previste in convenzione o negli accordi, che, in caso di cooperazione interuniversitaria internazionale, possono riguardare anche la composizione del Collegio dei Docenti.
4. Nel caso di dottorati attivati da consorzi tra università, di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione (articolo 2, comma 2, lettera d del D.M. n. 45/2013), il Collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri.

### Art. 5 – Accredimento dei Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR.
2. La procedura di accreditamento, disciplinata dall'art. 3 del D.M. n. 45/2013, prevede un'autorizzazione iniziale ad attivare Corsi di Dottorato e relativi *curricula* e la verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITamento, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna dell'Università.
3. L'accREDITamento delle sedi, dei corsi e di eventuali *curricula*, ha durata quinquennale, fatte salve la revoca dell'accREDITamento e la sospensione con effetto immediato dell'attivazione di un nuovo ciclo del Corso di Dottorato interessato in caso di perdita di uno o più requisiti.
4. I requisiti necessari per l'accREDITamento delle sedi e dei Corsi di Dottorato, specificatamente indicati dall'art. 4 del D.M. n. 45/2013, riguardano:
  - a) la composizione del Collegio dei Docenti;
  - b) la qualità della ricerca svolta dai membri del Collegio dei Docenti;
  - c) un numero medio di almeno sei borse di studio - o altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente a quello delle borse di dottorato - per Corso di Dottorato attivato per ciascun ciclo, con disponibilità non inferiore a quattro per ciascun Corso o a tre in caso di dottorati attivati in convenzione o in consorzio tra due o più istituzioni; per i dottorati in convenzione con università straniera e per i dottorati che prevedono altresì la collaborazione con le imprese (ex art. 11 del D.M. n. 45/2013) la previsione di almeno quattro borse di dottorato;
  - d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del Corso;
  - e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;



## Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca

- f) la previsione di attività di formazione disciplinare, interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico nonché conoscenze dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
5. Le titolature e gli eventuali *curricula* dei Corsi di Dottorato sono valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi.

### Art. 6 – Requisiti d'idoneità

1. Fermo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 45/2013, ai fini dell'istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato di ricerca il Nucleo di valutazione interna e il Senato Accademico valutano anche la sussistenza dei seguenti requisiti di idoneità:
  - a) previsione di un Collegio dei Docenti, composto di almeno otto professori e ricercatori di ruolo di questa Università con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del Dottorato; nel caso di un Corso di Dottorato strutturato in più *curricula* un numero di membri del Collegio dei Docenti non inferiore a sei componenti di cui almeno quattro che concorrono alla numerosità minima del Collegio stesso definita all'art. 4 comma 1 lett. a) del D.M. n. 45/2013;
  - b) possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative di alto livello e/o in ambito internazionale;
  - c) attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo, alla rispondenza del dottorato agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei dottorandi;
  - d) un numero minimo di posti da bandire non inferiore a quattro.

### Art. 7 – Articolazione dei Corsi di Dottorato

1. Ciascun Corso di Dottorato può essere articolato in più *curricula*.
2. La definizione dei *curricula* è deliberata dal Collegio dei Docenti, come statuito dal successivo art. 14 del presente Regolamento.

## TITOLO III – ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO

### Art. 8 - Proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato

1. I Dipartimenti e i Centri, sentiti e altri Dipartimenti e Centri Interdipartimentali interessati, presentano al Rettore, entro il 30 giugno di ogni anno, la proposta di istituzione o rinnovo di Corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università.
2. La proposta indica, tra l'altro, per ciascun Corso di Dottorato:
  - a) la denominazione del Corso e di eventuali *curricula*;
  - b) la tipologia del Corso (autonomo, in convenzione o in consorzio);
  - c) l'area scientifica, il macrosettore e/o gli ambiti di ricerca di riferimento e i relativi settori scientifico-disciplinari oggetto del dottorato di ricerca;
  - d) le specifiche tematiche di ricerca oggetto del corso e gli eventuali *curricula*;
  - e) l'organizzazione didattica e scientifica del Corso, compresi eventuali *stages* presso soggetti pubblici e privati e periodi di studio all'estero;
  - f) le strutture disponibili per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca (laboratori scientifici, biblioteche, laboratori per il perfezionamento linguistico e informatico, etc.);
  - g) la previsione di sedi convenzionate accreditabili o di sedi consorziate accreditabili e il relativo apporto finanziario;
  - h) eventuali enti, istituzioni, soggetti pubblici o privati non accreditabili partecipanti al dottorato di ricerca e il relativo apporto in termini di risorse finanziarie e di accesso alle proprie strutture e attrezzature;
  - i) la durata del Corso;
  - j) il numero complessivo di posti annualmente ammissibili sulla base delle strutture scientifico-didattiche e del personale che collabora al funzionamento del Corso;
  - k) le modalità di svolgimento e i criteri della selezione;
  - l) le modalità per il passaggio dei dottorandi all'anno successivo (verifiche intermedie, ecc.);
  - m) i caratteri di internazionalità del dottorato;
  - n) la composizione del Collegio dei Docenti. Per ogni docente deve essere indicato il settore scientifico-disciplinare di appartenenza, nonché l'elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni;
  - o) il piano finanziario con l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili o da acquisire.
3. Alla proposta di istituzione devono essere allegati i Regolamenti interni dei Corsi di Dottorato che regolano l'attività del dottorato, con particolare riferimento agli obiettivi, all'organizzazione interna e alle regole comportamentali per i dottorandi che lo frequentano.
4. Successivamente all'attivazione dei Corsi di Dottorati le eventuali modifiche relative ai Regolamenti interni dei Corsi di Dottorato di cui al comma precedente dovranno essere approvate dal Dipartimento o Centro cui afferisce il dottorato.



---

## Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca

### Art. 9 – Istituzione dei Corsi di Dottorato

1. Le proposte di istituzione sono sottoposte al Nucleo di valutazione interna, che valuta la sussistenza dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 4 del D.M. n. 45/2013 e dei requisiti di idoneità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
2. L'istituzione dei Corsi di Dottorato di ricerca è deliberata dal Senato Accademico, previa verifica della coerenza del dottorato con la programmazione formativa e scientifica dei dipartimenti e/o dei Centri, della disponibilità di risorse umane e finanziarie.

### Art. 10 – Attivazione dei Corsi di Dottorato

1. Annualmente il Senato Accademico ripartisce i finanziamenti per la gestione dei corsi e l'erogazione delle borse di studio tra i Corsi di Dottorato di ricerca accreditati.
2. L'attivazione dei Corsi di Dottorato è valida per cinque cicli consecutivi, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 comma 8 del D.M. 45/2013 e all'art. 9 comma 2 del presente Regolamento.

### Art. 11 - Proposte di rinnovo

1. Trascorsi cinque cicli dall'istituzione di un Corso di Dottorato, il rinnovo avviene con le stesse modalità previste per le proposte di nuova istituzione, di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
2. Qualora, all'avvio di un nuovo ciclo, si intendano introdurre variazioni relative all'articolazione o alla struttura del dottorato specificate all'atto di istituzione del Corso di Dottorato stesso, il rinnovo deve avvenire con le stesse modalità stabilite per le proposte di nuova istituzione, di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

### Art. 12 - Impiego delle risorse finanziarie assegnate ai Corsi di Dottorato con sede amministrativa a Trento

1. Come stabilito dall'art. 10, comma 1 del presente regolamento, l'Università determina annualmente l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare a copertura delle borse di dottorato.
2. Nell'ambito dei Corsi di Dottorato, ricorrendo anche a procedure comparative definite dal Collegio dei Docenti ed in osservanza di eventuali specificazioni stabilite dai Regolamenti interni dei Corsi di Dottorato, possono essere assegnate agli studenti ammessi al dottorato a seguito del relativo concorso, borse di studio per attività di ricerca della durata massima di sei mesi precedenti l'avvio ufficiale dei corsi e per un importo comunque non superiore alla borsa di dottorato.
3. Eventuali quote residue derivanti da mancato conferimento o rinuncia o decadenza, sono comunque destinate al supporto finanziario degli iscritti al relativo Corso di Dottorato o per borse da attribuire in cicli successivi.
4. L'Università determina, altresì, l'ammontare del contributo di funzionamento in favore dei Corsi di Dottorato da utilizzare sia per coprire le esigenze di mobilità dei dottorandi sia per far fronte alle spese connesse allo svolgimento del loro percorso formativo.

### Art. 13 - Organi del Corso di Dottorato e incompatibilità

1. Sono organi del Corso di Dottorato:
  - a) il Coordinatore,
  - b) il Collegio dei Docenti
  - c) il Comitato Esecutivo, ove ritenuto necessario.
2. Qualora all'interno di un Corso di Dottorato siano previsti più *curricula*, potranno essere designati i rispettivi Responsabili.

### Art. 14 - Il Collegio dei Docenti

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 1 lett. a) del D.M. n. 45/2013, il Collegio dei Docenti di ciascun dottorato è composto da professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari, almeno otto dei quali in ruolo presso questa Università; primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca; nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.
2. Limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del dottorato e i percorsi formativi assistono alle riunioni del Collegio dei docenti i rappresentanti dei dottorandi eletti in numero di due tra gli iscritti al Corso di Dottorato, che possono essere i medesimi rappresentanti designati nei Consigli di Dipartimento o Centri. La durata della loro carica è pari a due anni; nel caso di decadenza nel corso del biennio, subentrano ad essi i primi non eletti.
3. In prima costituzione il Collegio dei Docenti è formato per adesione dei docenti e ricercatori appartenenti ai settori scientifici-disciplinari del dottorato e può includere un numero di esperti anche stranieri non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati non superiore alla metà dei componenti di cui al precedente comma.
4. Ai fini del rispetto del requisito relativo alla composizione minima del Collegio dei Docenti, così come definita all'art. 4, comma 1 lett. a) del D.M. n. 45/2013, ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.
5. I Regolamenti interni dei Corsi di Dottorato disciplinano le modalità di presentazione e di accettazione delle domande di partecipazione al Collegio dei Docenti.



## Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca

6. I professori e i ricercatori di ruolo presso l'Università che intendano partecipare al Collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo dovranno richiedere il nullaosta alla propria struttura accademica. Nel caso di doppia afferenza da parte del docente ad un Dipartimento e ad un Centro, il nulla osta dovrà essere rilasciato da entrambe le strutture. Qualora, al momento della richiesta di nullaosta, i docenti di cui al comma 1 del presente articolo siano membri del Collegio dei Docenti di un dottorato dell'Università, l'autorizzazione della struttura accademica sarà subordinata all'acquisizione del parere positivo da parte del Collegio stesso. Ottenuto il nullaosta dalla propria struttura accademica, il docente interessato, prima di formalizzare l'adesione al Collegio dei Docenti del dottorato attivato da un altro ateneo, dovrà dimettersi dal Collegio dei Docenti del dottorato dell'Università cui partecipa.
7. Nel caso di nuova istituzione di Corsi di Dottorato la prima riunione del Collegio dei Docenti è convocata dal Direttore del Dipartimento o del Centro cui afferisce il dottorato stesso entro trenta giorni dalla delibera di cui all'art. 9 comma 2.
8. Il Collegio dei Docenti:
  - a) organizza i corsi e le altre attività del Corso di Dottorato e ne definisce i *curricula*;
  - b) può istituire il Comitato Esecutivo;
  - c) approva le adesioni di nuovi membri al Collegio dei Docenti secondo le modalità definite nei Regolamento interno del Corso di Dottorato;
  - d) cura annualmente la predisposizione del Manifesto degli Studi contenente le attività didattiche e il calendario delle stesse;
  - e) segue i progressi della ricerca di ogni dottorando al fine di assicurare a ciascuno l'acquisizione della metodologia della ricerca scientifica;
  - f) approva il programma didattico dei dottorandi all'inizio di ogni anno accademico, stabilendo tempi e modalità per la presentazione e la verifica di eventuali elaborati intermedi;
  - g) individua un tutore, interno o esterno al Collegio dei Docenti, per ciascun dottorando;
  - h) autorizza i dottorandi a recarsi all'estero per periodi di formazione superiore ai sei mesi;
  - i) approva la partecipazione dei dottorandi a *stages* organizzati presso soggetti pubblici o privati italiani o stranieri qualora la durata prevista sia superiore ai sei mesi;
  - j) può autorizzare il dottorando a svolgere attività didattica, sussidiaria ed integrativa e attività di ricerca extracurriculare;
  - k) approva, al termine dell'anno accademico, l'ammissione o meno dei dottorandi all'anno di corso successivo;
  - l) approva la relazione annuale predisposta dal Coordinatore, prevista dall'art. 17 del presente Regolamento;
  - m) promuove i collegamenti con le altre università italiane e straniere e con enti pubblici e privati ai fini del migliore svolgimento delle attività di ricerca;
  - n) delibera in merito alla richiesta del *label* aggiuntivo di "*Doctor Europaeus*" al titolo di Dottore di Ricerca;
  - o) propone al Rettore i nominativi dei membri delle commissioni per l'esame di ammissione al dottorato;
  - p) individua, sentiti i relatori dei dottorandi, i docenti, in un numero non inferiore a due, cui affidare la valutazione della tesi ai sensi, di quanto previsto dall'art. 8, comma 6 del D.M. n. 45/2013 antecedentemente alla discussione pubblica;
  - q) propone al Rettore i nominativi dei membri delle commissioni per l'esame finale.

### Art. 15 - Il Coordinatore del Corso di Dottorato

1. Il Coordinatore è il responsabile del Corso di Dottorato, ne indirizza le attività e lo rappresenta.
2. Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei Docenti tra i professori di prima fascia o, in caso di indisponibilità, tra professori di seconda fascia che fanno parte del Collegio dei docenti medesimo e che prestano servizio presso l'Università con regime di impegno a tempo pieno.
3. L'elezione del Coordinatore è indetta dal Decano del Collegio dei docenti fra i professori dell'Università. Avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Il voto è personale e segreto; non è ammessa delega di voto. Delle elezioni viene redatto verbale.
4. La durata del mandato è triennale e rinnovabile una sola volta.
5. Il Coordinatore è tenuto ai seguenti adempimenti:
  - a) coordinare e organizzare le attività formative e amministrative del Corso di Dottorato;
  - b) convocare, presiedere il Collegio dei Docenti e curare l'esecuzione delle relative delibere;
  - c) autorizzare, anche per il tramite dei relativi tutori, i dottorandi a recarsi fuori sede per svolgere attività di ricerca o *stages* presso le università consorziate o presso altre Istituzioni o Centri di ricerca, qualora si tratti di periodi inferiori ai sei mesi;
  - d) segnalare agli uffici amministrativi di competenza l'assenza ingiustificata degli allievi ai fini della sospensione del pagamento della borsa di studio e la decadenza dal corso di dottorato;
  - e) redigere una relazione particolareggiata, da sottoporre a conclusione di ciascun anno accademico al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, sullo stato del corso in funzione dell'attività di monitoraggio svolta annualmente dall'ANVUR;
  - f) designare un Vice-Coordinatore in grado di sostituirlo in caso d'impedimento o di malattia.

### Art. 16 - Il Comitato Esecutivo

1. Per fini di snellezza gestionale, il Collegio dei Docenti può istituire un Comitato Esecutivo cui delegare funzioni del



---

## Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca

- Collegio e per coadiuvare il Coordinatore negli adempimenti previsti al precedente art. 15.
2. Il Comitato esecutivo è composto da almeno 4 docenti e ricercatori eletti dal Collegio dei Docenti tra i suoi membri, oltre al Coordinatore che lo presiede.
  3. Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Collegio dei Docenti, ferma restando la possibilità di prevedere una disciplina di dettaglio nell'ambito dei Regolamenti interni dei Corsi di Dottorato.

### Art. 17 - Valutazione annuale dei Corsi di Dottorato attivi presso l'Università di Trento

1. A conclusione di ciascun anno accademico il Coordinatore del Corso, previa approvazione da parte del Collegio dei Docenti, presenta al Nucleo di Valutazione interna una relazione particolareggiata sullo stato del Corso in funzione dell'attività di controllo richiesta agli organi di valutazione interna stessi a sostegno dell'attività di monitoraggio svolta annualmente dall'ANVUR ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.M. n. 45/2013.

## TITOLO IV – SCUOLE DI DOTTORATO

### Art. 18 – Compiti e organizzazione della Scuola

1. L'Università può organizzare i Corsi di Dottorato in Scuole di dottorato allo scopo di:
  - a) razionalizzare l'organizzazione dell'attività formativa;
  - b) coordinare le attività didattiche di tipo avanzato per i percorsi formativi dei dottorati.
2. La proposta d'istituzione di una Scuola di dottorato presso l'Università è presentata dai Collegi dei Docenti e approvata dai Consigli dei Dipartimenti o Centri presso cui sono istituiti i Dottorati che intendono aderire alla Scuola.
3. La proposta deve contenere, tra l'altro:
  - a) la descrizione del progetto e dell'organizzazione della Scuola;
  - b) il regolamento della Scuola;
  - c) l'elenco dei Corsi di Dottorato dell'Università (almeno due) che intendono aggregarsi alla Scuola.
4. Il regolamento della Scuola, di cui al comma 3, individua in particolare i criteri per una funzionale gestione della Scuola, l'organo/gli organi che la costituiscono e i relativi compiti.
5. L'istituzione di una Scuola e la contestuale approvazione del suo regolamento avviene con Decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico, fatte salve le competenze del Consiglio di Amministrazione sugli aspetti di rilevanza finanziaria.
6. Qualora non sussistano più le condizioni per il funzionamento di una Scuola di dottorato in relazione ai suoi fini istitutivi, il Rettore, sentito il Senato Accademico, ne dispone la disattivazione.

## TITOLO V - ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO

### Art. 19 - Bando

1. Ciascun bando di ammissione al Corso di Dottorato emanato con decreto rettorale, viene pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Università, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero.
2. Il bando redatto in italiano e in inglese indica:
  - a) il programma formativo del Corso di Dottorato;
  - b) la durata normale del Corso;
  - c) il termine di presentazione della domanda di ammissione;
  - d) i requisiti di accesso al Dottorato e i criteri di valutazione dei candidati;
  - e) le modalità di svolgimento della selezione, specificando altresì eventuali lingue straniere in cui il candidato può sostenere la/e prova/e di esame;
  - f) il numero dei posti banditi;
  - g) l'eventuale quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, o, nel caso di Corso di dottorato industriale, a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione;
  - h) il limite massimo di candidati ammessi in sovrannumero, per la cui definizione si rimanda all'art. 20 comma 3 del presente Regolamento;
  - i) il numero delle borse di studio e l'ammontare delle stesse;
  - j) il numero di eventuali contratti di apprendistato e/o di eventuali altre forme di sostegno finanziario, compresi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (indicati nei bandi come "assegni di ricerca per gli studi dottorali"), il cui importo deve essere almeno equivalente a quello delle borse di dottorato;
  - k) la descrizione del progetto di ricerca per borse bandite su specifiche tematiche;
  - l) il termine entro il quale i vincitori devono presentare la domanda d'iscrizione al Corso Dottorato;
  - m) l'ammontare dell'incremento della borsa di studio per i periodi di permanenza all'estero;
  - n) i criteri per l'ammissione agli anni successivi al primo;
  - o) le modalità di erogazione della borsa di studio;
  - p) i casi di sospensione e decadenza dall'erogazione della borsa;



---

## Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca

- q) gli eventuali contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
  - r) i diritti e gli obblighi del dottorando.
3. Il bando di ammissione può prevedere la possibilità che i candidati residenti o domiciliati all'estero, o impossibilitati per comprovate ragioni a sostenere la prova di persona, svolgano l'esame presso altre sedi, attraverso modalità che garantiscano il regolare espletamento della selezione.
  4. I posti con borsa di studio e/o coperti da contratti di apprendistato e da eventuali altre forme di sostegno finanziario possono essere aumentati a seguito di finanziamenti che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando e prima dello svolgimento dell'ultima prova prevista nell'ambito del relativo concorso. L'eventuale aumento del numero di borse di studio potrà determinare, su richiesta del Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso. Di tale incremento viene data idonea pubblicità sul sito dell'Università.
  5. Per lo stesso ciclo di dottorato e per ciascun Corso di Dottorato attivato potranno essere emanati più bandi, prima dell'inizio dell'a.a. di riferimento.

### Art. 20 - Requisiti per l'accesso al Corso di Dottorato

1. Possono accedere al Corso di Dottorato di ricerca coloro che, alla data di scadenza del bando o comunque entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, sono in possesso di laurea magistrale attivata ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, o titolo di studio ad essa equiparato, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla commissione giudicatrice per l'accesso al Corso di Dottorato.
2. Possono essere riservati a studenti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al Corso di Dottorato posti coperti da borsa o da altre forme di finanziamento.
3. Possono essere ammessi in sovrannumero senza borsa di studio dell'Università, previo superamento delle prove di ammissione e nei limiti della quota indicata nel bando i candidati:
  - a) extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi titolo conferita;
  - b) appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l'Università;
  - c) titolari di assegni di ricerca alla data di inizio del corso di dottorato, previa verifica della congruità del tema di ricerca con il programma dottorale da parte del Collegio dei Docenti;
  - d) dipendenti pubblici o in regime di diritto pubblico. L'ammissione è subordinata al superamento delle prove di esame e al collocamento in aspettativa o in congedo straordinario, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni.Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che hanno già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo, a prescindere dall'ambito disciplinare.

### Art. 21 - Modalità di accesso

1. L'accesso al Corso di Dottorato avviene tramite procedura selettiva intesa ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca, che comunque preveda una valutazione comparativa dei candidati.
2. La selezione deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
3. Qualora la selezione preveda un esame scritto e/o un colloquio, il calendario delle prove di esame, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui si terranno le stesse, è comunicato agli interessati tramite pubblicazione sul sito dell'Università, almeno venti giorni prima della prima prova.
4. Nei casi in cui il Corso di Dottorato si articoli su più *curricula* o siano presenti borse legate allo sviluppo di specifiche tematiche, gli argomenti delle prove di esame possono essere differenziati ma lo svolgimento delle prove deve essere contestuale.
5. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di Corsi di Dottorato accreditati.

### Art. 22 - Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato

1. Il Rettore nomina per ciascun Corso di Dottorato attivato la Commissione su designazione del relativo Collegio dei Docenti.
2. Ciascuna Commissione deve essere composta da almeno tre membri scelti tra docenti e tra ricercatori di enti italiani o stranieri, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del Corso di Dottorato.
3. La Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private di ricerca. Qualora il bando preveda una selezione per specifici progetti di ricerca finanziati da enti esterni può far parte della Commissione, sempre in qualità di esperto, un soggetto in rappresentanza dell'ente stesso individuato in accordo con il Collegio dei Docenti.
4. La Commissione individua al suo interno tra i membri effettivi un Presidente.
5. In relazione a ciascun membro effettivo, il Collegio dei Docenti designa un membro supplente.
6. I singoli Collegi dei Docenti provvedono alla designazione dei membri effettivi e supplenti della Commissione giudicatrice almeno trenta giorni prima della data fissata per la selezione.
7. Qualora il Collegio non provveda alla designazione nei termini richiesti, a questa provvederà direttamente il Rettore,





---

## Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca

sentito il Coordinatore.

8. I componenti che cessino dallo status giuridico richiesto per la nomina a Commissario, decadono altresì dall'incarico.
9. Qualora un membro della Commissione giudicatrice rinunci all'incarico o sia impossibilitato a partecipare a una delle prove di esame il Rettore lo sostituisce in via definitiva nominando il membro supplente di cui al comma 6 del presente articolo.

## TITOLO VI – AMMISSIONE AL DOTTORATO E SVOLGIMENTO DEL CORSO

### Art. 23 - Modalità di ammissione

1. L'ammissione al Corso di Dottorato avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice fino alla concorrenza del numero dei posti stabiliti dal bando.
2. I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi al Corso di Dottorato, decadono qualora non si iscrivano al Corso entro il termine indicato nel bando.
3. La graduatoria finale è stilata sulla base dell'esito del concorso ed è resa nota sul sito dell'Università
4. In caso di rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del corso o per mancata iscrizione, subentra il successivo candidato in graduatoria.
5. In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno del corso, il Collegio dei Docenti valuta l'opportunità di coprire il posto rimasto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
6. Il Consiglio di Amministrazione determina l'importo degli eventuali contributi annuali richiesti a ciascun iscritto per la partecipazione al Corso di Dottorato. Se previsti, tali contributi saranno indicati nei singoli bandi, congiuntamente alla disciplina degli esoneri.

### Art. 24 - Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario

1. Il numero complessivo di borse di studio e delle altre forme di sostegno finanziario non può essere inferiore alla metà dei posti banditi per ciascun ciclo. In caso di Corso di Dottorato con un numero dispari di posti, il numero delle borse è arrotondato per eccesso.
2. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria; a parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente sul diritto allo studio e dei relativi decreti ministeriali che la disciplinano. Tali borse non possono essere cumulate con gli assegni di ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando. Chi ha già usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la frequenza ad un corso di dottorato istituito in Italia non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
3. Le borse di studio vengono erogate con cadenza mensile, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di decadenza o sospensione del dottorando, come previste dal successivo art. 27.
4. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura massima del cinquanta per cento per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi. La liquidazione della maggiorazione di borsa avviene al termine del periodo all'estero. In caso di soggiorni di durata uguale o superiore ai tre mesi consecutivi il dottorando può richiedere un anticipo pari al sessanta per cento dell'importo dovuto.
5. E' da considerarsi permanenza all'estero un periodo continuativo di durata non inferiore a un mese, salvo diversa indicazione motivata da parte del Coordinatore.
6. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata normale del Corso, fatto salvo quanto disposto al comma successivo del presente articolo.
7. La borsa di studio è confermata per l'anno successivo su deliberazione del Collegio dei Docenti, previo completamento delle attività didattiche e di ricerca previste per l'anno precedente e superamento della/e verifica/che stabilite dal Regolamento interno del Corso di Dottorato.
8. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 19, comma 2 lett. j) del presente Regolamento, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al precedente comma. Tali principi non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
9. Qualora in corso d'anno un dottorando rinunci a proseguire gli studi, questi decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la quota non ancora corrisposta.
10. Gli oneri connessi al finanziamento delle borse di studio di cui al presente articolo possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'Università, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti dell'Università stessa.
11. Qualora le borse di cui al precedente comma siano vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca, durante la fase di selezione potrà essere prevista per i candidati che intendano concorrervi una valutazione aggiuntiva in merito alle loro competenze sugli argomenti associati alle borse.



---

## Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca

### Art. 25 – Budget per l'attività di ricerca

1. A decorrere dal secondo anno, per ciascun dottorando è previsto un *budget* per l'attività di ricerca da svolgere in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso.
2. L'entità di tale *budget*, tenuto conto delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio di Ateneo, non può essere inferiore al 10% dell'importo della borsa.

### Art. 26 - Incompatibilità

1. L'iscrizione al Corso di Dottorato di ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, a scuole di specializzazione, ad altri Corsi di Dottorato e a master di primo e secondo livello in Italia o analoghe iniziative formative all'estero.

### Art. 27 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi, i seminari, le esercitazioni e i moduli didattici, di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine e di presentare al Collegio dei Docenti, a conclusione di ogni anno di corso, una relazione sull'attività di ricerca svolta.
3. Specifici diritti e doveri dei dottorandi possono essere previsti nei Regolamenti interni dei Corsi di Dottorato di cui all'art. 8, comma 3 del presente Regolamento.
4. È prevista, con decisione motivata del Collegio dei Docenti, la decadenza dal Corso di Dottorato di ricerca e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:
  - a) risultati insufficienti nelle eventuali prove di valutazione in itinere previste durante l'anno di corso frequentato dal dottorando;
  - b) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente all'ammissione al successivo anno di corso frequentato; a tal fine il Collegio dei Docenti verificherà il conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato nonché l'assiduità e l'operosità dimostrata dal dottorando nell'attività di ricerca svolta;
  - c) prestazioni di lavoro senza l'autorizzazione del Collegio dei Docenti;
  - d) assenze ingiustificate e prolungate o irreperibilità prolungata.
5. La decadenza dal Corso di Dottorato di ricerca con la conseguente immediata revoca della borsa di dottorato può, inoltre, essere disposta dal Collegio dei Docenti sulla base di specifiche ipotesi contenute nei Regolamenti interni dei Corsi di Dottorato.
6. La decadenza è altresì prevista anche in caso di mancato superamento dell'esame finale.
7. E' diritto del dottorando ottenere la sospensione per maternità o per paternità, nel rispetto della normativa vigente in materia, per grave e documentata malattia e per la frequenza del tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti.
8. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
9. La frequenza del Corso di Dottorato può essere sospesa a richiesta del dottorando e previa espressa autorizzazione del Collegio dei Docenti nel caso di gravi e documentati motivi personali e familiari.
10. Al termine del periodo di sospensione l'interessato/a riprenderà il Corso e inoltrerà una dichiarazione di rientro a firma del Coordinatore. Le scadenze amministrative e l'erogazione della borsa, ove concessa, saranno differite per un periodo pari alla durata della sospensione. Il Collegio dei Docenti delibererà in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione fermo restando che in nessun caso la durata normale del corso può essere abbreviata.
11. In caso di sospensione di durata superiore ai trenta giorni, ovvero di decadenza dal corso, non può essere erogata la borsa di studio, ove concessa.

### Art. 28 - Attività correlate con il percorso formativo e impegni compatibili con il dottorato di ricerca

1. I dottorandi svolgono, su richiesta del Collegio dei Docenti, quale parte integrante del progetto formativo:
  - a) attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
  - b) attività di didattica integrativa entro il limite massimo, per i primi tre anni di corso, di 40 ore annue.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente non è incrementata la borsa di studio.
3. Se compatibile con l'impegno richiesto dal piano formativo assegnato, il Collegio dei Docenti può chiedere ai dottorandi la disponibilità a svolgere attività di cui al comma 1 che comportino un impegno superiore alle 40 ore.
4. Le seguenti attività, anche retribuite, sono compatibili con il Dottorato di ricerca, subordinatamente all'autorizzazione del Collegio dei Docenti, sentito il tutore:
  - a) tirocinio pratico professionale;
  - b) limitata attività lavorativa esterna;
  - c) attività didattica integrativa e tutorato.

### Art. 29 – Organizzazione delle attività

1. L'inizio delle attività dei Corsi di Dottorato decorre dal 1 novembre.
2. I Corsi hanno una durata normale di 3 o 4 anni.
3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso compete al relativo Collegio dei Docenti, che



---

## Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca

definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del Corso, il monte ore di frequenza obbligatoria nonché le modalità di verifica annuale della preparazione acquisita.

4. Il Collegio dei Docenti approva, nel rispetto di una opportuna programmazione delle attività, i progetti di ricerca che il dottorando intende sviluppare durante il Corso.
5. Il programma e il calendario annuale delle attività vengono comunicate ai dottorandi all'inizio del Corso.

## TITOLO VII – MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

### Art. 30 – Redazione della tesi

1. La tesi di dottorato deve contribuire all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. È redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti e deve essere corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese.

### Art. 31 – Valutazione della tesi

1. Al fine del conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, il dottorando deve presentare, entro la fine dell'ultimo anno di corso, domanda di ammissione all'esame finale.
2. La tesi di dottorato viene discussa nei sei mesi successivi alla conclusione dell'ultimo anno, fatta salva la possibilità di un differimento dei termini così come indicato al successivo comma 6 del presente articolo.
3. Tenuto conto di quanto previsto al comma precedente, il Collegio dei Docenti, acquisito il parere del/i relatore/i, esprime un giudizio per ciascun dottorando e, in relazione agli studenti che abbiano conseguito risultati di adeguato valore scientifico individua due o più valutatori (di seguito denominati anche "referees") scegliendoli tra docenti e tra ricercatori di enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni all'università e agli altri eventuali soggetti che concorrono al Dottorato.
4. Ai *referees* spetta il compito di esprimere un giudizio analitico scritto sulla tesi e di proporre l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi qualora siano necessarie significative integrazioni o correzioni.
5. I candidati, non appena abbiano comunicazione dei valutatori indicati dal Collegio dei Docenti, provvedono ad inviare a ciascuno di essi:
  - una copia della propria dissertazione,
  - una relazione sulle attività che si sono svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
6. Su deliberazione del Collegio dei Docenti o su motivata richiesta del candidato, accolta dal Collegio sulla base di motivazioni scientifiche e di opportunità generale, la sottomissione della tesi ai *referees* può essere differita per un periodo non superiore a dodici mesi rispetto alla durata regolare del ciclo di dottorato.
7. Il candidato che voglia fruire del differimento deve farne apposita richiesta al Coordinatore del Dottorato almeno trenta giorni prima della conclusione dell'ultimo anno di corso.
8. Fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Università per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.
9. Il Collegio dei Docenti di ciascun Corso di Dottorato, avvalendosi delle risorse di cui all'art. 12 comma 3, può deliberare a favore di studenti di dottorato meritevoli e/o per completare attività di particolare valore scientifico, l'estensione dell'eventuale borsa di studio oltre la durata normale del corso e fino alla discussione della tesi finale.

### Art. 32 - Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca

1. Entro un mese dall'acquisizione del parere finale dei valutatori il Collegio dei Docenti designa i componenti delle Commissioni per gli esami finali.
2. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore sulla base delle indicazioni del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato cui risulta iscritto il dottorando entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla trasmissione della delibera di designazione dei componenti all'ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi ed è tenuta a concludere i lavori nei novanta giorni successivi.
3. La Commissione si compone di tre membri scelti tra docenti e tra ricercatori di enti italiani o stranieri, specificatamente qualificati nelle tematiche oggetto della tesi.
4. La Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, anche stranieri, di elevata qualificazione appartenenti a enti e strutture pubbliche e private.
5. Il Presidente della Commissione è individuato in base ai criteri di cui al precedente articolo 22, comma 4.
6. Qualora un membro della Commissione esaminatrice rinunci all'incarico, il Rettore, sentito il Coordinatore del Corso, nomina un membro in possesso degli stessi requisiti del membro rinunciataro. Della nuova composizione della Commissione giudicatrice è data comunicazione agli interessati.
7. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione è definita secondo quanto previsto negli accordi stessi.



---

## Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca

### Art. 33 - Esame finale e conferimento del titolo

1. L'esame si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice e consiste nella pubblica discussione della tesi finale.
2. I dottorandi devono inviare, non appena resa nota la Commissione giudicatrice, una copia della tesi a ciascuno dei componenti.
3. La data e il luogo d'esame vengono comunicati ai dottorandi all'indirizzo di posta elettronica loro attribuito dall'Università o possono essere resi noti mediante pubblicazione sul sito dell'Università.
4. Al termine della discussione la Commissione formula un giudizio per ciascun candidato. I giudizi costituiscono parte integrante del verbale dell'esame finale di dottorato.
5. La tesi può essere approvata o respinta.
6. Nel caso sia respinta lo studente decade dal Corso di Dottorato; in caso di approvazione, la commissione con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
7. Il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", è subordinato al superamento dell'esame finale.
8. Nel Regolamento interno del Corso di Dottorato può essere previsto che, qualora il Dottorato si articoli in più curricula, il titolo di Dottore di Ricerca ne riporti la relativa denominazione.
9. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

### Art. 34 - Assenza all'esame finale

1. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale. L'assenza viene considerata giustificata solo in caso di gravi motivi supportati da adeguata documentazione.
2. In tali casi, i candidati interessati possono chiedere al Rettore, entro 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.
3. Il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei Docenti, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al candidato la discussione della tesi di dottorato, nomina apposita Commissione con le modalità di cui all'articolo 32 oppure ammette lo stesso alle successive sessioni d'esame.
4. In caso di mancato rinnovo del Corso nel ciclo successivo, il Rettore nomina apposita Commissione con le modalità di cui all'articolo 32.

### Art. 35 - Certificazione del titolo e deposito della tesi

1. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale in formato digitale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità da effettuarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esame finale.
2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Università effettua il deposito a norma di legge nella banca dati ministeriale e presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
3. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere poste limitazioni all'accesso della tesi con il rinvio della sua consultabilità on line per un periodo massimo pari a ventiquattro mesi:
  - a) in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia;
  - b) se la tesi è in corso di pubblicazione presso un editore che non permette l'accesso aperto prima dell'avvenuta pubblicazione;
  - c) se la tesi fa parte di un progetto di ricerca più ampio, per il quale è stato precedentemente stipulato un accordo con un ente di ricerca esterno oppure con un ente finanziatore per la pubblicazione e la divulgazione della tesi solo dopo il completamento dell'intero progetto di ricerca.

## TITOLO VIII - NORME FINALI

### Art. 36 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e si applica a tutti i Corsi di Dottorato attivati a partire dall'anno accademico 2013/2014 (XXIX ciclo).
2. Fino alla completa attuazione del processo di accreditamento dei corsi di dottorato attivati nell'a.a. 2014/2015 (XXX ciclo) è possibile, con motivato provvedimento del Rettore, modificare le scadenze e le relative modalità operative definite nel presente Regolamento.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai Corsi di dottorato antecedenti al XXIX ciclo, per i quali si applica il previgente Regolamento emanato con D.R. n. 997 de 16.12.2003 e ss.mm, ad accezione delle disposizioni in materia di sospensione dal Dottorato in caso di maternità o per grave e documentata malattia, contenute all'art. 27 e applicabili a dottorande e dottorandi dei cicli attivi al momento della sua entrata in vigore.